

Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 D. Lgs. 36/2023 s.m.i. del Consorzio Universitario Piceno

Approvato con delibera del CDA n. 59 del 03/07/2025

Sommario

CAPO I - Principi generali	2
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
Art. 2 – Oneri per le attività tecniche e misura dell’incentivo	2
Art. 3 - Destinatari dell’incentivo.....	3
Art. 4 - Gruppo di lavoro	3
Art. 5 – Limite soggettivo dell’incentivo	4
Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	5
Art. 7 - Centrali di committenza	5
Art. 8 – Quota del 20 per cento	5
CAPO II - Incentivo per lavori	6
Art. 9 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo	6
Art. 10 - Graduazione della misura incentivante.....	6
Art. 11 - Disciplina delle varianti	6
Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	7
CAPO III - Incentivo per servizi e forniture	8
Art. 13 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo.....	8
Art. 14 - Graduazione della misura incentivante.....	8
Art. 15 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	8
CAPO IV - Norme comuni	9
Art. 16 - Ricorso a dipendenti di altre amministrazioni	9
Art. 17 - Violazione di obblighi di legge o di regolamento	9
Art. 18 - Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi e dei tempi di esecuzione.	9
Art. 19 - Principi in materia di valutazione	10
Art. 20 - Attività articolate e singole	11
Art. 21 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura	11
Art. 22 - Attività del personale dirigenziale.....	11

Art. 23 - Liquidazione dell'incentivo	11
Art. 23-bis - Tempi di liquidazione degli incentivi	12
Art. 23-ter – Modalità di accertamento e liquidazione	12
Art. 23-quater – Esclusione e riduzione dell'incentivo	12
Art. 24 - Controlli e vigilanza	12
CAPO V - Disposizioni transitorie e finali	13
Art. 25 - Adeguamento dinamico del Regolamento	13
Art. 26 - Disposizioni transitorie	13

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri di riparto delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente dell'Ente, secondo quanto sancito dall'art. 45 del D. Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 (recante il Codice dei contratti pubblici).
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, al miglioramento della qualità dei servizi e all'incremento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nel rispetto del principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.
3. La ratio della disciplina incentivante risiede nella volontà di stimolare, valorizzare e premiare i diversi profili, tecnici e amministrativi, del personale pubblico coinvolto nelle varie fasi del procedimento di spesa, dalla programmazione all'esecuzione del contratto, contribuendo a rafforzare l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa.
4. L'attività amministrativa, nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, è ispirata ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, secondo quanto disposto dall'art. 1 della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, e dalle altre disposizioni normative vigenti.

Art. 2 – Oneri per le attività tecniche e misura dell'incentivo

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture, anche in affidamento diretto, solo nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo non può superare il 2% dell'importo posto a base della procedura di affidamento, determinato al netto dell'IVA e risultante dal progetto esecutivo o dai documenti di gara. Tale importo è comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali e del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
3. L'importo di cui al comma 2 è destinato:
 - a. per l'80% ai dipendenti del Consorzio Universitario Piceno e/o al personale di altre amministrazioni pubbliche che, in forza di apposite convenzioni, svolgono le attività tecniche indicate nell'Allegato I.10 del Codice;
 - b. per il restante 20% all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti, specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, come previsto dai commi 6 e 7 dell'articolo 45 del D. Lgs. 36/2023.
4. La previsione dell'incentivo e la relativa ripartizione devono essere inserite in modo specifico nel quadro economico dell'intervento, quale voce obbligatoria tra le spese tecniche.

Art. 3 - Destinatari dell'incentivo

1. Sono destinatari della quota incentivante di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), i dipendenti del Consorzio Universitario Piceno (ivi comprese le figure dirigenziali; per contro è escluso dal novero il personale politico o amministrativo non tecnico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i membri del CDA), nonché il personale di altre amministrazioni pubbliche coinvolto nelle attività tecniche, in forza di apposite convenzioni stipulate, che abbiano concretamente svolto una o più delle attività previste dall'Allegato I.10 del Codice.
2. Le attività tecniche incentivabili, in coerenza con l'Allegato I.10 del Codice, riguardano in particolare:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione all'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico.

Nell'ipotesi in cui l'allegato I.10 fosse abrogato e sostituito si rinvierà direttamente a quanto disposto nel nuovo allegato che andrà a sostituirlo.

3. L'effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 2 è attestato mediante apposita relazione del RUP, supportata dalle schede individuali di rendicontazione delle attività, con evidenza dei tempi, delle fasi e dei risultati conseguiti, nonché del grado di responsabilità e autonomia esercitato, ai fini della determinazione delle eventuali quote percentuali da attribuire.
4. Gli incentivi sono corrisposti direttamente al personale dipendente, come previsto dall'articolo 45, comma 4, del D. Lgs. 36/2023.
5. Non rientrano tra i destinatari dell'incentivo il personale esterno privo di convenzione specifica, i consulenti o collaboratori a contratto, e i soggetti che svolgano attività meramente ausiliarie o amministrative non riconducibili a quelle indicate nell'Allegato I.10 del Codice.

Art. 4 - Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione interna, il Consorzio Universitario Piceno individua, con motivato provvedimento formale da adottarsi anteriormente all'inizio delle attività incentivabili, la struttura tecnico-amministrativa ovvero il "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento. Il provvedimento individua i componenti del gruppo, il ruolo svolto da ciascun dipendente e, se presenti, le attività svolte dai collaboratori.
2. Possono essere compresi nel gruppo di lavoro e risultare destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato, nonché, ove compatibile con la normativa vigente, altro personale con rapporti flessibili impiegato

nello svolgimento delle attività tecniche rientranti nell'Allegato I.10 del Codice e nel rispetto delle condizioni previste dal contratto individuale.

3. Per ogni componente del gruppo di lavoro, il provvedimento di costituzione o aggiornamento individua le attività e/o gli adempimenti assegnati, i relativi tempi di esecuzione e, ove necessario, effettua rinvio agli atti di gara o della procedura, da allegare ai documenti della procedura e conservare a fini di controllo, liquidazione e rendicontazione.
4. Al fine di garantire trasparenza, pari opportunità e valorizzazione delle professionalità interne, l'individuazione dei soggetti cui assegnare le attività incentivabili avviene secondo criteri preventivamente determinati e tracciabili, anche mediante verbale o nota interna, assicurando criteri di rotazione, tendenziale coinvolgimento del personale disponibile e corrispondenza tra le competenze richieste e quelle effettivamente possedute, anche in relazione all'esperienza maturata.
5. Eventuali modifiche nella composizione del gruppo di lavoro possono essere disposte con motivato provvedimento dal dirigente/responsabile competente, con indicazione delle cause sopraggiunte che giustificano la variazione, delle attività già svolte, dei soggetti cui sono state imputate, nonché dell'eventuale trasferimento delle funzioni residue ad altri componenti del gruppo. Le modifiche devono essere adottate entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento che le ha rese necessarie.
6. I dipendenti designati nel gruppo di lavoro assumono responsabilità diretta, personale e individuale in ordine alla gestione dei procedimenti, sotto procedimenti e attività assegnate, secondo quanto indicato nel provvedimento istitutivo o modificativo e all'obbligo di compilare, in modo completo e veritiero, le schede individuali di rendicontazione di cui all'art. 24.
7. La ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro è effettuata sulla base del livello di responsabilità connessa alla funzione esercitata, della complessità dell'attività svolta, del contributo effettivamente apportato da ciascun componente e dei criteri di proporzionalità e equità, applicando i coefficienti previsti nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III. La proposta di ripartizione è validata dal dirigente o responsabile competente, che ne verifica la coerenza con i criteri previsti dal presente regolamento. La ripartizione deve essere puntualmente documentata nelle schede individuali di rendicontazione da allegare all'atto di liquidazione, secondo quanto previsto dall'art. 24.
8. Non possono essere destinatari di incarichi riconducibili ad attività tecniche e, conseguentemente, non possono beneficiare di incentivi, i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente o responsabile che dispone la costituzione del gruppo di lavoro è tenuto a verificare preventivamente l'assenza di tali cause ostative mediante acquisizione di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'assenza di condanne ostative, o altra idonea documentazione.

Art. 5 – Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'ammontare complessivo degli incentivi per funzioni tecniche che ciascuna unità di personale può percepire nel corso di un anno solare, anche in caso di partecipazione a gruppi di lavoro presso altre amministrazioni in forza di convenzioni o accordi formalizzati, non può superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo individualmente percepito, come risultante dall'ultima attestazione stipendiale utile riferita allo stesso anno di maturazione dell'incentivo.
2. Ai fini del calcolo del trattamento economico complessivo lordo, si tiene conto delle voci fisse e continuative della retribuzione, escludendo eventuali premi di produttività, indennità una tantum, rimborsi o compensi accessori non strutturali.
3. Nel caso in cui l'amministrazione utilizzi sistemi avanzati di gestione informativa digitale dell'appalto (BIM o sistemi interoperabili), come definiti dall'art. 43 del Codice, il limite di cui al comma 1 è incrementato del 15 per cento, previa specifica attestazione dell'effettivo utilizzo di tali strumenti da parte del RUP.
4. Qualora l'incentivo complessivamente maturato ecceda i limiti di cui ai commi precedenti, la quota eccedente non viene erogata al dipendente, ma incrementa le risorse di cui all'art. 8 del presente Regolamento, destinato alla formazione e all'aggiornamento del personale nonché all'acquisizione di beni e strumenti funzionali allo svolgimento delle attività tecniche.

5. La verifica del rispetto del limite annuale individuale è effettuata dal servizio personale in sede di liquidazione, sulla base delle informazioni trasmesse dai dirigenti/responsabili e, in caso di convenzioni con enti terzi, di apposita attestazione di quanto percepito per funzioni tecniche presso tali enti.

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, in quanto non riconducibili a procedure di affidamento specifiche e puntuali;
 - b) gli interventi relativi a lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore a euro **40.000,00** al netto dell'IVA;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro **20.000,00** al netto dell'IVA; fatta eccezione indipendentemente dal valore, gli appalti di forniture di valore inferiore o uguale a tale cifra, quando assumono i tratti di complessità sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e gli appalti che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 36/2023;
 - e) i lavori eseguiti in amministrazione diretta, ossia tramite personale, mezzi e materiali propri dell'Ente, in assenza di affidamento a terzi;
 - f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi, indipendentemente dal loro valore, in caso di affidamenti in house (secondo quanto previsto dal parere ANAC n. 36/2024).
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere, con separato provvedimento, modalità alternative e aggiuntive di riconoscimento economico per lo svolgimento di attività tecniche da parte del proprio personale, nei limiti e con le forme consentite dalla normativa vigente. In tal caso, l'incentivazione disciplinata dal presente Regolamento non trova applicazione, né in via cumulativa né sostitutiva.

Art. 7 - Centrali di committenza

1. In caso di affidamento alla centrale di committenza di attività rientranti tra quelle incentivabili ai sensi del presente Regolamento, è riconosciuto al personale della medesima un incentivo in misura **non superiore al 25%** della quota complessiva spettante per ciascuna procedura, come previsto dall'articolo 45, comma 5, del D. Lgs. 36/2023.
2. La richiesta di attribuzione dell'incentivo deve essere presentata dalla centrale di committenza, corredata da idonea documentazione attestante le attività effettivamente svolte, individuate tra quelle elencate all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento.
3. La quota dell'incentivo riconosciuta alla centrale di committenza è portata in detrazione dall'incentivo complessivo attribuito al personale dell'Ente consorziato o committente, in relazione alle attività trasferite o delegate alla centrale medesima.

Art. 8 – Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), destinata ad attività di supporto all'innovazione tecnologica e allo sviluppo delle competenze, è incrementata dalle seguenti risorse residue o non erogate:
 - la parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo individuale previsto all'articolo 5, comma 1;
 - la parte dell'incentivo corrispondente ad attività non effettivamente svolte o non corredate dell'attestazione del dirigente/responsabile competente ai sensi dell'articolo 24;
 - la quota corrispondente alle attività che, pur rientrando tra quelle previste dal presente Regolamento, non siano state espletate da personale dell'Amministrazione in quanto affidate a soggetti esterni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 1;
2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate, nell'ambito della programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali alla realizzazione di progetti di innovazione, tra cui:
 - strumenti e piattaforme per la modellazione elettronica informativa (BIM) per l'edilizia e le infrastrutture;

- implementazione e interoperabilità di banche dati per il monitoraggio, il controllo e l'ottimizzazione della spesa pubblica;
 - soluzioni per l'efficientamento informatico e digitale, incluse metodologie avanzate per il controllo tecnico-amministrativo;
 - software gestionali e strumenti per la digitalizzazione dei processi tecnico-contabili e di gara;
 - ulteriori progetti coerenti con la strategia digitale dell'Amministrazione.
3. Le medesime risorse sono inoltre destinate a:
- attività di formazione e aggiornamento finalizzate all'incremento delle competenze digitali del personale impiegato nelle funzioni tecniche;
 - percorsi di specializzazione per il personale tecnico e amministrativo coinvolto nei processi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
 - copertura degli oneri per l'assicurazione obbligatoria del personale impegnato nelle attività tecniche.

CAPO II - Incentivo per lavori

Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Costituisce presupposto per la destinazione delle risorse e la successiva attribuzione dell'incentivo la redazione di progetti relativi a lavori pubblici di importo pari o superiore a € 40.000,00, per i quali è prevista l'attività di progettazione nei modi e nei termini disciplinati dall'art. 41, comma 8, del D. Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), nonché dagli artt. 22 e 23 dell'Allegato I.7 al medesimo Codice.
2. L'incentivo è altresì riconosciuto per le opere dichiarate urgenti, ai sensi dell'art. 140 del Codice, per le quali sussistano le condizioni per l'attivazione delle relative procedure semplificate e straordinarie.

Art. 10 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Classe di complessità dell'opera	Importo a base di affidamento (€)	Percentuale massima incentivabile
Opere di modesta entità e limitata complessità	Fino a € 150.000	2,00%
Opere di media entità o complessità tecnica e organizzativa	da € 150.001 a € 1.000.000	1,50%
Opere di elevata entità o complessità gestionale	Oltre € 1.000.000	1,00%

2. La classificazione della complessità può essere integrata da specifici criteri qualitativi, quali:
 - la pluralità di soggetti coinvolti;
 - la presenza di vincoli normativi, ambientali o paesaggistici;
 - la necessità di coordinamento multilivello (es. interventi PNRR, partenariati);
 - l'urgenza o il particolare interesse strategico dell'intervento.
3. In ogni caso, la percentuale effettiva applicata deve essere contenuta entro il limite massimo del 2% previsto dalla norma, comprensivo di tutti gli oneri previsti per legge (previdenziali, assistenziali, IRAP a carico dell'Amministrazione).

Art. 11 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti in corso d'esecuzione conformi a quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti pubblici, possono concorrere alla determinazione dell'incentivo tecnico, a condizione che comportino opere aggiuntive e un effettivo incremento delle risorse stanziato rispetto all'importo a base della procedura originaria.

2. L'incentivo relativo alla variante è calcolato esclusivamente sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle inizialmente previste e con l'applicazione della stessa percentuale incentivante stabilita per l'intervento principale. Il relativo ammontare è indicato nel provvedimento motivato del RUP che autorizza la variante, ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.
3. La determinazione dell'incentivo avviene in proporzione tra l'importo della variante e quello originario, in modo da garantire coerenza ed equità nella ripartizione dell'incentivo tra i soggetti coinvolti. Il RUP documenta in modo dettagliato:
 - l'entità delle risorse aggiuntive;
 - le motivazioni tecniche e giuridiche alla base della variante;
 - la ripercussione delle modifiche sulla composizione del gruppo di lavoro e sulla misura dell'incentivo.
4. Non è attribuito alcun incentivo per varianti:
 - non formalmente autorizzate;
 - non conformi alla disciplina dell'art. 120 del Codice;
 - prive di stanziamento aggiuntivo di risorse;

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definite in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ATTIVITA' TECNICA	SOGGETTO SVOLGENTE FUNZIONE	% RIPARTIZIONE	
Responsabile unico del progetto (RUP)	RUP	40%	60%
	Collaboratori		40%
Programmazione della spesa per investimenti	Referente unico	8%	60%
	Collaboratori		40%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	RUP	7%	60%
	Collaboratori		40%
Redazione del progetto esecutivo	RUP	7%	60%
	Collaboratori		40%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	RUP	1,5%	60%
	Collaboratori		40%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	RUP	10%	60%
	Collaboratori		30%
	Verificatore strutturale		10%
Predisposizione dei documenti di gara	RUP	8%	60%
	Collaboratori		40%
Direzione dei lavori	Direttore dei lavori	7%	60%
	Collaboratori (direttori operativi e ispettori di cantiere)		40%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	Coordinatore	1,5%	60%
	Collaboratori		40%
Collaudo tecnico-amministrativo e/o regolare esecuzione	Collaudatore e/o direttore dei lavori	5%	60%
	Collaboratori		40%

Collaudo statico	Collaudatore	5%	60%
	Collaboratori		40%
		100%	

2. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.
3. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

CAPO III - Incentivo per servizi e forniture

Art. 13 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Costituisce presupposto per l'attribuzione dell'incentivo la redazione di progetti relativi a contratti pubblici di forniture o servizi di importo pari o superiore a € 20.000,00, per i quali è richiesto il documento di progettazione previsto dall'art. 41, comma 12, del D. Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), secondo quanto stabilito dall'Allegato I.7 al medesimo Codice.

Art. 14 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento. La complessità può essere determinata in base a fattori quali: la dimensione dell'appalto, la durata del contratto, le specifiche tecniche particolari, il livello di innovazione richiesto e la difficoltà delle operazioni da eseguire. L'Ente si riserva il diritto di stabilire, nei propri documenti di programmazione, i criteri per determinare la complessità specifica di ciascun servizio o fornitura.

Tabella – Graduazione della percentuale incentivante per servizi e forniture

Importo "dei servizi e forniture"	% della misura incentivante
Da € 20.000,00 e inferiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. C) del Codice	2,00%
Della soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. C) del Codice	1,80%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti esclusivamente a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione, in conformità con le procedure previste dal Codice. La nomina del direttore dell'esecuzione deve avvenire prima dell'avvio delle attività di esecuzione dell'appalto e deve essere formalizzata con atto ufficiale dell'Amministrazione.

Art. 15 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definite in relazione alle specifiche attività da svolgere. Le attività da svolgere sono quelle previste nel capitolato d'appalto e nei documenti di gara, come formalmente delineato nell'ambito della procedura di affidamento.

ATTIVITA' TECNICA	SOGGETTO SVOLGENTE FUNZIONE	% RIPARTIZIONE	
Responsabile unico del progetto (RUP)	RUP	40%	60%
	Collaboratori		40%

Programmazione della spesa per investimenti	Referente unico	10%	60%
	Collaboratori		40%
	Collaboratori		40%
Redazione del progetto esecutivo	RUP	15%	60%
	Collaboratori		40%
	Collaboratori		30%
	Verificatore strutturale		10%
Predisposizione dei documenti di gara	RUP	15%	60%
	Collaboratori		40%
Direzione dell'esecuzione	Rup - Direttore dell'esecuzione	10%	60%
	Collaboratori		40%
	Collaboratori		40%
Verifica di conformità – Regolare esecuzione	Rup - Direttore dell'esecuzione	10%	60%
	Collaboratori		40%
		100%	

- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate. Le attività che non vengono svolte sono escluse dal calcolo della distribuzione dell'incentivo, mantenendo la coerenza con le attività effettivamente realizzate.
- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. Gli incarichi e le relative percentuali saranno ripartiti in base alla responsabilità e al contributo di ciascun componente del gruppo.

CAPO IV - Norme comuni

Art. 16 - Ricorso a dipendenti di altre amministrazioni

- È ammessa la partecipazione di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche a gruppi di lavoro istituiti dal Consorzio, nel rispetto delle forme collaborative previste dagli artt. 30, 31 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000, ivi comprese quelle di cui all'art. 1, c. 557, della L. n. 311/2004, nonché mediante incarichi "ad personam" o altre forme di collaborazione consentite dalla normativa vigente, incluso il Codice dei contratti pubblici.
- Il provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro deve esplicitare la sussistenza delle necessarie autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione di appartenenza del dipendente.
- I dipendenti interessati a partecipare alle attività tecniche presso il Consorzio devono ottenere preventiva autorizzazione da parte della propria amministrazione, che potrà concederla compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Ufficio di appartenenza.
- È responsabilità del dipendente comunicare alla propria amministrazione l'ammontare dell'incentivo percepito presso enti terzi, segnalando l'eventuale superamento dei limiti di cui all'art. 5 c. 1 del presente Regolamento.

Art. 17 - Violazione di obblighi di legge o di regolamento

- I responsabili delle funzioni incentivabili che violino gli obblighi loro imposti dalla legge o dai regolamenti, ovvero che eseguano le attività con colpa grave o negligenza professionale, sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 18 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi e dei tempi di esecuzione

- Qualora durante le **procedure per l'affidamento di lavori** si verifichino ritardi o aumenti dei costi dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non sarà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verifichino ritardi **in sede di esecuzione**, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori sarà ridotto in base alla quota determinata nella tabella allegata.
3. Qualora, in **fase di realizzazione dell'opera**, non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo (depurato del ribasso d'asta offerto), e l'aumento dei costi non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 120, comma 1, del Codice (ovvero se l'aumento è dovuto a errori imputabili al diretto lavori, ai suoi collaboratori e al collaudatore), l'incentivo per il Responsabile Unico del Progetto (RUP), l'ufficio della Direzione dei Lavori e il Collaudatore (se individuato) sarà ridotto come nella tabella allegata.
4. Qualora durante **l'affidamento di contratti di servizi e forniture** si verifichino ritardi o aumenti dei costi imputabili alla predisposizione e controllo del bando, o, in generale, della documentazione a supporto dell'affidamento diretto (in assenza di bando di gara), al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino ritardi **nell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture**, danni a cose o persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi, o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità derivanti dall'esercizio delle attività, l'incentivo riferito alla direzione dell'esecuzione, al RUP e ai loro collaboratori sarà ridotto come stabilito nella tabella allegata.

Tabella di riduzione dell'incentivo in caso di aumento dei tempi o dei costi:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 19 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote indicate nella tabella di ripartizione. Ai fini dell'attribuzione, il dirigente/responsabile tiene conto dei seguenti criteri di valutazione:
 - **Rispetto dei tempi:** valutazione del rispetto delle scadenze stabilite per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - **Completezza e conformità:** verifica della completezza dell'attività svolta e della sua conformità rispetto alle specifiche assegnate;
 - **Competenze e professionalità:** valutazione della competenza tecnica e professionale dimostrata nell'esecuzione delle attività;
 - **Capacità di problem solving:** attitudine alla risoluzione efficace dei problemi, garantendo il rispetto dei tempi e l'economicità, rispetto a quanto preventivato nei documenti di gara e nei capitolati.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte, anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, purché le attività siano state completate in modo conforme e nei tempi previsti (cfr. Sentenza n. 10222 del 28.05.2020 della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro).
3. La determinazione dell'importo dell'incentivo, in base alle attività effettivamente svolte, è supportata da idonei elementi valutativi che il dirigente/responsabile deve esplicitare nella scheda di cui al successivo art. 22. Tale valutazione dovrà essere documentata e motivata, evidenziando gli aspetti positivi e le eventuali criticità riscontrate.
4. In ogni caso, il personale responsabile delle attività incentivabili che violi gli obblighi posti dalla legge, dai regolamenti, o dai provvedimenti attuativi, o che non svolga l'attività assegnata con la dovuta diligenza e professionalità, è escluso dall'incentivazione. Tale esclusione deve essere debitamente motivata nel provvedimento di valutazione.
5. Il dirigente/responsabile redige, con cadenza almeno annuale, un riepilogo dei provvedimenti di liquidazione degli incentivi, con l'indicazione nominativa delle attribuzioni effettuate. Il riepilogo è trasmesso al Presidente del CdA, al Segretario e all'OIV/Nucleo di valutazione per le verifiche di rispettiva competenza.

Art. 20 - Attività articolate e singole

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure professionali (ad esempio: RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), spetta alla figura principale (come il RUP o il Direttore dei lavori) attestare il ruolo e il livello di partecipazione di ciascun soggetto assegnato alla medesima attività. La figura principale dovrà anche indicare, all'interno della percentuale complessiva di incentivo, le quote da attribuire a ciascun soggetto, basandosi sul contributo effettivo e sul livello di responsabilità di ciascuno. Ciò deve essere fatto in modo trasparente e motivato, fermo restando quanto previsto per il personale dirigenziale nell'art. 23, commi 4 e 5.
2. In assenza di collaboratori o altre figure previste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo, qualora ricorrano i presupposti, è corrisposta integralmente al responsabile dell'attività, che avrà diritto all'incentivo per la sua intera responsabilità nell'esecuzione delle attività.

Art. 21 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nel caso di sostituzione, motivata e formalmente disposta, di un dipendente assegnato alla struttura, il subentrante matura il diritto alla corresponsione dell'incentivo in proporzione all'attività effettivamente svolta, come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal responsabile del servizio.

Art. 22 - Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento, e partecipa all'incentivazione sulla base delle specifiche attività svolte.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico-amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui all'art. 3 sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi secondo le modalità previste nei commi successivi.
3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione delle attività incentivabili a quest'ultimo sono soggette al controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del Tuel, come anche gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati da un dirigente diverso appositamente individuato dall'Ente (oppure dal Segretario), sentito il RUP in ordine all'effettività delle attività svolte e dei relativi tempi, con riferimento alle schede di rendiconto di cui al successivo art. 22.
5. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al comma precedente è effettuata dal dirigente appositamente individuato dall'Ente (oppure dal Segretario), secondo le modalità e i criteri stabiliti nel successivo art. 18, comma 3.

Art. 23 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, in relazione alla loro effettività e ai tempi impiegati. A tal fine, il dirigente/responsabile si avvale delle apposite schede di rendicontazione relative a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale assegnataria nell'anno di competenza, a seguito della conclusione dello stesso. La liquidazione è effettuata entro i termini stabiliti dall'ente.
3. Ai fini della liquidazione, il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività, che deve contenere almeno i seguenti dati:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale di attività completata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti per la realizzazione dell'attività e i tempi effettivi impiegati;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare, determinato sulla base dei parametri stabiliti.

La scheda di rendicontazione è controfirmata dal personale interessato, a conferma dell'attività svolta e dei tempi impiegati.

Art. 23-bis - Tempi di liquidazione degli incentivi

1. La liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche è subordinata all'effettivo svolgimento delle attività previste, debitamente accertato dal dirigente responsabile o dal Direttore generale, sulla base della documentazione e dei riscontri forniti;
2. Il Consorzio può disporre, con atto dirigenziale motivato, la liquidazione parziale degli incentivi anche prima della conclusione complessiva del procedimento contrattuale, limitatamente al personale che abbia completato e documentato in modo autonomo la propria fase di attività (es. progettisti, collaudatori, verificatori, etc.);
3. Non è ammessa la liquidazione anticipata degli incentivi al RUP, la cui funzione è strettamente legata alla responsabilità dell'intera procedura e al suo buon esito finale.

Art. 23-ter – Modalità di accertamento e liquidazione

1. L'accertamento delle attività svolte avviene mediante apposita scheda di verifica interna predisposta dal responsabile del procedimento o dal dirigente competente;
2. La liquidazione, totale o parziale, avviene a seguito:
 - Della validazione del piano di riparto da parte del Direttore generale;
 - Della trasmissione agli Uffici Finanziario e del Personale per i successivi adempimenti;
3. In caso di liquidazione per fasi, il piano di riparto deve indicare:
 - La fase funzionale conclusa;
 - I soggetti coinvolti;
 - La quota percentuale di incentivo maturata e proposta in pagamento.

Art. 23-quater – Esclusione e riduzione dell'incentivo

1. L'incentivo può essere escluso o ridotto, in tutto o in parte, nei seguenti casi:
 - Mancato o parziale svolgimento delle attività assegnate;
 - Esternalizzazione delle attività tecniche a soggetti terzi;
 - Ritardi non giustificati nell'esecuzione delle attività imputabili al soggetto beneficiario;
2. Tali situazioni devono essere motivate nel piano di riparto o nel relativo verbale istruttorio e validate dal Direttore generale.

Art. 24 - Controlli e vigilanza

1. L'Ente assicura adeguate attività di controllo e vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento, al fine di garantire la corretta attribuzione degli incentivi, il rispetto dei criteri stabiliti e la coerenza tra le attività svolte e quelle incentivate.
2. I controlli sono svolti dal dirigente o dal responsabile competente, dal Segretario e, per quanto di rispettiva competenza, dall'OIV/Nucleo di valutazione, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000.
3. I soggetti preposti alla vigilanza possono effettuare verifiche:
 - sulla corrispondenza tra attività svolte e incentivi liquidati;
 - sull'effettività e la qualità dell'apporto fornito dai dipendenti assegnatari;
 - sulla conformità delle attività rispetto a quanto previsto nei documenti di programmazione, negli atti di affidamento e nelle schede di rendicontazione.
4. In caso di riscontro di anomalie, irregolarità, mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente svolto, ovvero violazioni del presente Regolamento, l'Ente dispone l'esclusione totale o parziale dall'incentivo, con eventuale recupero delle somme indebitamente percepite, fatti salvi i profili di responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile.

5. Il riepilogo dei controlli effettuati e degli esiti conseguiti è trasmesso annualmente dal Segretario e/o dall'OIV/Nucleo di valutazione agli organi di indirizzo politico, per le valutazioni di competenza.

CAPO V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 25 - Adeguamento dinamico del Regolamento

1. Tutti i rinvii a disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come rinvii di natura dinamica. Pertanto, eventuali modifiche, abrogazioni o sostituzioni delle norme legislative richiamate, ovvero l'adozione di nuove disposizioni che ne prendano il posto, comportano l'automatica applicazione delle stesse al presente regolamento, senza necessità di ulteriori interventi formali di aggiornamento.

Art. 26 - Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli incentivi relativi alle attività avviate successivamente alla sua entrata in vigore. Per le attività avviate prima di tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, salvo che l'Ente, con apposito atto motivato, disponga diversamente, nei limiti di legge.
2. Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento sono approvate con le medesime modalità previste per l'adozione originaria e producono effetto per le attività avviate successivamente alla loro entrata in vigore.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, del T.U.E.L., dei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro, nonché ogni altra normativa vigente in materia.